

ORIGINALE

Deliberazione N. **37**

Data **20/12/2017**



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.F. P.IVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI - IUC). ANNO 2018.

L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di dicembre alle ore 19.00 in Boretto, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del Consiglio Comunale.

Sono presenti alla discussione del presente punto:

			Presenti	Assenti
1	GAZZA MASSIMO	Sindaco	X	
2	BENASSI MATTEO	Consigliere	X	
3	CODELUPI ANDREA	Consigliere	X	
4	MANOTTI MANUEL	Consigliere	X	
5	SAVINI SILVIA	Consigliere	X	
6	CODELUPPI MAURO	Consigliere	X	
7	PISCIUNERI GIULIA	Consigliere	X	
8	BOLSI BEATRICE	Consigliere		X
9	SAVINI PATRIZIA	Consigliere	X	
10	SARACCA SILVIA	Consigliere	X	
11	GALAVERNA MONICA	Consigliere		X
12	ABBATI GLORIA	Consigliere		X
13	MORI NADIA	Consigliere		X
			9	4

Partecipano alla seduta gli assessori esterni : BIA GIORGIA, FARRI WILMER

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. GAZZA MASSIMO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Dato atto che i punti legati all'odg collegati all'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, dal n°1 al n° 8 sono stati discussi unitariamente e votati singolarmente, come da registrazione agli atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D Lgs 446/1997 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il tributo sui servizi indivisibili denominato "TASI";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

CONSIDERATO che la L. 28 dicembre 2015, n. 208 introduce le seguenti modificazioni alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in relazione al Tributo sui servizi indivisibili:

- l'art. 1 comma 639, così come modificato dal comma 14 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che la TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- l'art. 1 comma 669, così come modificato dal comma 14 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
- all'art. 1 comma 678 è stato aggiunto il seguente periodo: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";
- all'art. 1, comma 681, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo".

VISTO il comma 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che integra l'articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011, prevedendo che l'esclusione IMU per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari si applica anche alle "unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica".

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 678, della L. 147/2013 dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

PRESO ATTO inoltre che l'art.1, comma 688 della L. 147/2013, prevede che "Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. ...Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento

della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 24 ottobre di ciascun anno di imposta;

VISTO inoltre il sopra richiamato art. 9, comma 3 del DLgs. 23/2011 che prevede che: “3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.”;

VISTO l'art. 9-bis del D.L. 47 del 28/03/2014, come inserito dalla legge di conversione n. 80 del 23/05/2014 che così recita:

“1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. ...”;

CONSIDERATO che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui ai commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tenuto conto delle modifiche apportate dal comma 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 380-ter;

RICHIAMATA la deliberazione n. 29 del 19/12/2016, relativa alle determinazioni in materia di TASI per il 2017;

CONSIDERATO che la vigente normativa non prevede la possibilità di prevedere aumenti delle aliquote in vigore per il 2017;

DATO ATTO, conseguentemente, che il Comune di Boretto intende confermare anche per il 2018 le stesse aliquote del 2017;

DATO ATTO che:

- il gettito TASI presuntivo derivante dalle aliquote per l'anno 2018, relativamente agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, ammonta ad un importo complessivo stimabile in € 18.000,00;
- il gettito TASI presuntivo derivante dalle aliquote per l'anno 2018 è diretto alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2018, in misura pari al 100%: Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico (Servizio di bilancio 01.07): € 18.000,00;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra espresso e ai fini degli equilibri di bilancio per l'anno 2018, approvare le aliquote TASI 2018, prevedendo le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2018:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
0,20 per cento	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
0,1 per cento	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u> di cui al commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013.
ESENTE	ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Lo stesso regime si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
ESENTE	ANZIANI E DISABILI E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
ESENTE	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati</u> nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
ESENTE	CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
ESENTE	FORZE DI POLIZIA Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze

	iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
ESENTE	COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Si tratta delle <ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
ESENTE	ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)
0 per cento	FABBRICATI ABITATIVI ex IACP Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
0 per cento	ALTRI FABBRICATI ABITATIVI <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze • Alloggi a canone concertato • Alloggi in comodato • Alloggi a disposizione • Alloggi a canone libero
0 per cento	ALTRI IMMOBILI: <ul style="list-style-type: none"> • Aree fabbricabili • <i>A/10 Uffici e studi privati</i> • Immobili di categoria B • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza) • C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza) • D/1 Opifici • D/2 Alberghi e pensioni • D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili • D/4 Case di cura ed ospedali • D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione • D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale • D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 1 – La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Art.2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall’art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

Art. 3 - Qualora l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso dei fabbricati rurali ad uso strumentale), la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore.

Art. 4 - Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (è il caso delle abitazioni strumentali rurali concesse in uso a dipendenti che le utilizzano quale abitazione principale), il possessore versa la TASI nella percentuale del 90%.

Art 5 - Il versamento della TASI si effettua in due rate, scadenti il **16 giugno** ed il **16 dicembre** per ogni annualità d’imposta. E’ comunque consentito il versamento in un’unica soluzione, da effettuarsi entro il **16 giugno** di ogni anno;

Art. 6 – Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;

Art .7 - Il tributo TASI è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

RICHIAMATO l’art.1 comma 169 della L.296/06 dove si prevede che gli “Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per le deliberazioni del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

PRESO ATTO che il termine ultimo attualmente individuato per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 – 2020 e delle disposizioni in materia tariffaria e tributaria è quello del 28 Febbraio 2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal competente responsabile di servizio sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito con D.L. 174/2012, qui allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

DATO ATTO che non è necessario acquisire il parere del Revisori Unico dei conti in quanto le modifiche alla TASI rispetto alla precedente disciplina discendono direttamente ed unicamente da disposizioni di legge nazionale;

UDITA l’introduzione del sindaco-Presidente il quale cede poi la parola al ragioniere-capo, presente in aula, che relaziona sul contenuto della proposta in oggetto;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n° nove (nove) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** per l'anno 2018 ai fini dell'applicazione della TASI – IUC le aliquote e le norme regolamentari come riportate nella premessa del presente atto.

2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto mediante invio telematico della medesima nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti del dell'art.1, comma 688 della L. 147/2013, così modificato dall'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

3. **DI INCARICARE** il competente responsabile del servizio ad effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs 14/03/2013 n° 33.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge, da n°9 (nove) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Dlgs 267/2000 e s.m.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presente verbale è stato pubblicato in data odierna all'Albo on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art . 134 , D.Lgs.vo n° 267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 21 D.Lgs 82/2005 s.m.)

